

diamo questa pensione perchè? Perchè trovandosi i religiosi in un'età tale da non potere abbracciare un altro stato, abbiano i mezzi di tirare innanzi la vita.

Ebbene, allora voi avete stabilito delle categorie, mentre nelle leggi antecedenti, vale a dire nella legge del 1855 del Piemonte, in quelle del 1859 e del 1860 nelle Romagne e nell'Umbria, in quella del 17 febbraio 1861, non si sono fatte categorie così nette di sacerdoti e di laici, ma si è detto: *a chiunque faceva professione secondo le regole del proprio ordine*. Perchè dunque nella legge del 7 luglio 1866, si sono fatte queste categorie: perchè avete detto *sacerdoti*? Perchè i sacerdoti erano tenuti obbligati a quello stato.

Ora la Commissione ci dice: sono obbligati a quello stato non solo i sacerdoti, ma anche i diaconi ed i suddiaconi, perchè ordinati *in sacris*.

Io rispondo: voi dovete andare più innanzi: se mai vi mettete sopra quel terreno, allora voi dovete dire così: dovete dire: una volta che noi vogliamo dare la pensione a tutti coloro i quali sono tenuti dal proprio stato alla vita monastica, basta la professione. La professione è quella che fa il monaco; sia ordinato, abbia gli ordini minori o non li abbia, abbia gli ordini sacri o non li abbia, la professione è quella che obbliga il monaco.

Persuadetevi bene di ciò; voi potevate dire da principio: io non voglio dar niente a nessuno; ma una volta che dite: io voglio dare qualche cosa appunto perchè questi sono obbligati a seguire la vita monastica, appunto perchè non possono secondo la loro coscienza abbracciare un altro stato, io vi dico: basta l'aver fatta la professione, perchè secondo la loro coscienza, secondo la coscienza dei credenti non possono abbracciare un altro stato. Voi non vi dovete mettere sul terreno vostro, vi dovete mettere sul terreno dei religiosi.

Essendo dunque così, se la Commissione vi propone di dire ordinati *in sacris*, una volta che sono così obbligati gli ordinati *in sacris*, come sono obbligati quelli che semplicemente hanno fatta la professione, voi dovete dire: quelli i quali hanno fatta professione. Ve ne sono due categorie: vi è quella degl'inservienti, ossia dei laici, ai quali è assegnata una pensione minore; e l'altra di coloro che vanno pel chiericato a cui è assegnata una pensione maggiore.

Di più, io ho detto in questo emendamento « che hanno fatta la professione secondo la regola del proprio ordine. » Qui si dice: « quelli che hanno fatta la professione prima della pubblicazione della rispettiva legge. » Ma, siccome nella legge del 7 luglio 1866 si parla di voti solenni, e di voti non solenni, e sono esclusi quelli che hanno fatti i voti non solenni, ad appianare questa lacuna, a togliere di mezzo quest'anomalia, io vi proponi dire che chiunque ha fatta la professione secondo la regola del proprio ordine ha di-

ritto alla pensione. E, quando altra ragione non vi fosse, ci sarebbe la ragione dell'eguaglianza.

Per le leggi parziali antecedenti di soppressione voi date la pensione così a quelli che hanno fatti i voti solenni, come a quelli che non hanno fatti i voti solenni. Ora, io vi citai nella discussione generale quest'esempio: un lazzarista, un liguorino, nelle provincie meridionali ha la pensione; nelle altre provincie nelle quali prima non erano stati colpiti da soppressione non ha niente.

Ma io dico: sono cittadini tutti eguali in faccia alla legge. E perchè due disposizioni, perchè un favore, una predilezione per gli uni, ed un'esclusione per gli altri?

Dunque, se voi volete stare alla ragione generale, voi dovete dire: *tutti quelli che hanno fatto la professione secondo le regole del proprio ordine*, e che per conseguenza aveano diritto ai beni dell'ordine loro secondo le leggi dello Stato.

Voi dite di avere avuto eredità dai Governi precedenti.

Ebbene quest'eredità vi impone ancora che voi dovete rispettare tutti i diritti i quali si sono acquistati secondo le regole che erano in allora in vigore.

Questo è l'emendamento che io aveva proposto per il primo numero del primo articolo.

Di più: voi avete fatto un'eccezione particolare per i frati di San Giovanni di Dio, *Fate-bene fratelli*; ma perchè? Appunto perchè voi avete detto: questi *Fate-bene-fratelli* hanno una regola particolare; avendo professato secondo la propria regola, hanno diritto alla pensione.

Ora, se voi credete di fare ragione ai *Fate-bene-fratelli*, appunto perchè hanno professato secondo la loro regola, dovete fare ragione a tutti coloro che similmente hanno fatto professione.

Una delle due: o voi volete chiudere gli occhi, abbassare la testa, irrompere, sfondare e vincere, e va bene; allora avrete la ragione del toro, che fa appunto così; avrete la ragione del sasso che cade e schiaccia. E perchè schiaccia? Perchè pesa. Allora non v'è alcuna ragione. Ma se voi volete fare disposizioni ragionevoli, vi avverto di mettervi sul terreno solido della verità e di accettare, senz'altra considerazione, quello ch'io vi propongo.

Detto questo, potrei fare altre considerazioni, ma, perchè amo che questa discussione sia chiusa il più presto possibile, mi limito solo a quello che ho detto, e giudichi la Camera.

MANNETTI. Io convengo coll'onorevole Abignenti che il carattere della professione dei voti irrevocabili sia quello che ha determinato il legislatore a concedere la pensione ai religiosi delle sopresse corporazioni, avendo riguardo alla difficoltà in cui erano i medesimi per entrare in una diversa carriera sociale.